

COMUNE DI PULFERO

SERVIZIO FINANZIARIO



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Art. 11, c. 3, lett. g), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

PREMESSA

Il paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della programmazione - allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 - definisce il bilancio di previsione finanziario quale documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio di previsione finanziario è triennale e le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative, in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria, poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari, nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni, programmi e titoli.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame del Consiglio Comunale il bilancio di previsione finanziario e i relativi allegati.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali ed applicati contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Essendo il bilancio armonizzato un documento di estrema sintesi, allo stesso va allegata la nota integrativa, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa e renderne più chiara la lettura.

Il contenuto minimo della nota integrativa è disciplinato dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato della programmazione.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 è stata introdotta un'importante modifica al principio contabile della programmazione - All.4/1 dal D.lgs.118/2021, volta a favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 ha infatti aggiunto il paragrafo 9.3.1 "Il processo di bilancio degli enti locali" al principio applicato All. 4/1, nel quale è descritto l'iter di predisposizione del bilancio di previsione, con l'indicazione dei compiti in capo al Responsabile finanziario ed alla Giunta, al fine di consentire al Consiglio Comunale di giungere all'approvazione del bilancio entro il 31 dell'anno precedente a quello di riferimento.

Viene altresì previsto che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio potrà essere adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali che dispongono il rinvio. Il progetto di bilancio 2025-2027 è stato costruito nel rispetto di questa nuova disposizione e consentirà a questo Ente di disporre, fin dal 1° gennaio 2025, di un bilancio di previsione esecutivo, evitando il ricorso all'esercizio provvisorio. L'approvazione entro l'anno del bilancio di previsione 2025-2027 costituisce un importante tassello della strategia di sviluppo dell'Ente.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le entrate

Le previsioni relative al triennio 2025-2027 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

ILIA - IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

La L.R. 14.11.2022, n. 17 ha istituito l'ILIA che, a decorrere dal 01.01.2023, sostituisce nel territorio della regione FVG l'IMU. La nuova imposta ha caratteristiche simili a quelle dell'IMU per quanto attiene il presupposto dell'imposta, il soggetto attivo, il soggetto passivo, la base imponibile, la non applicabilità all'abitazione principale. La novità più rilevante consiste nel fatto che l'ILIA attribuisce ai Comuni l'intero gettito, compresa la quota di riserva IMU che non transitava per le casse comunali in quanto incamerata direttamente dallo Stato, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Tuttavia, al fine di garantire la neutralità finanziaria derivante dall'accordo tra Stato e Regione FVG, il Comune dovrà "restituire" il gettito di tali fabbricati mediante recupero ad opera della Regione dalle quote spettanti del Fondo unico comunale.

Come per l'IMU, anche per l'ILIA l'entrata è accertata per cassa e il relativo gettito è stato stimato in euro 174.000,00 per ciascuna annualità del triennio di riferimento, importo ottenuto sommando al gettito normalmente stimato per l'IMU, l'incasso atteso per i fabbricati di cat. D - euro 9.410,98, dato quest'ultimo desunto dalle tabelle di riparto, rese note dalla Regione, nelle quali sono stati indicati gli importi trattenuti sul Fondo Unico Comunale.

TARI

Normativa di riferimento: Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013, del. ARERA n. 443-444/2019, del. ARERA 363/2021.

La fissazione delle tariffe Tari è rimessa alla competenza del Consiglio Comunale secondo il principio della copertura integrale dei costi sostenuti per la gestione del ciclo dei rifiuti.

La disciplina della TARI è stata interessata da una profonda innovazione ad opera dell'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, che ha affidato all'ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con l'incarico di definire nuove metodologie di determinazione di costi e tariffe.

Con le deliberazioni rubricate ai numeri 443 e 444 del 31/10/2019, l'ARERA ha rispettivamente approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e introdotto disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti. Con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Le deliberazioni ARERA sopra richiamate hanno introdotto molteplici novità al previgente sistema di costruzione dei piani finanziari e della conseguente determinazione delle tariffe. In base alla nuova normativa i piani finanziari devono essere redatti dal soggetto gestore, validati dall'AUSIR ed approvati dall'ARERA. L'approvazione dei PEF quindi non rientra più tra le competenze del Consiglio Comunale, cui compete unicamente l'approvazione delle tariffe TARI e delle relative agevolazioni.

Il D.L. 30.12.2021, n. 228 ("milleproroghe") ha previsto a regime lo sganciamento temporale dell'iter delle deliberazioni che approvano le nuove tariffe TARI da quello relativo al bilancio di previsione. A decorrere dall'esercizio 2022 la scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI è fissata al 30 aprile di ciascun anno,

in modo compatibile sia con la gestione del prelievo che con le attività connesse all'aggiornamento del PEF sulla base dei criteri di Arera. Un successivo intervento normativo ha altresì stabilito il collegamento del termine dell'approvazione delle tariffe TARI a quello del bilancio di previsione, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

L'entrata è stata quantificata in euro 108.003,00 per ciascuna delle tre annualità, in conformità al PEF 2024 validato dall'Ausir.

RECUPERO EVASIONE

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stati stimati per ciascuna annualità del triennio di riferimento:

in euro 5.000,00 per l'IMU;

in euro 1.000,00 per la TARI;

in euro 1.000,00 per la TASI.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Riferimenti normativi: D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360; D.lgs. n. 216/2023.

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune.

E' stata prevista l'applicazione dell'addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito con una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a euro 15.000,00. L'entrata da addizionale comunale all'Irpef è stata prevista in euro 39.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio di riferimento.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La Legge n. 160/2019 – art. 1, cc. 816- 847 – ha previsto l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone ha sostituito la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

L'introduzione di questo nuovo canone ha richiesto l'approvazione di apposito regolamento comunale al fine di definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.

Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti. Le entrate previste nel bilancio 2025/2027 sono stimate in euro 6.500,00 per ciascuna annualità del triennio di riferimento.

Le spese

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi sugli accertamenti di ciascun esercizio.

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato in € 30.190,33 per l'esercizio 2025 ed € 31.815,72 per gli esercizi 2026 e 2027. I relativi stanziamenti sono stati contabilizzati alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità - titolo I spese correnti.

Fondi di riserva e fondo di riserva di cassa

Il Fondo di riserva di competenza, stanziato per euro 13.838,62 nel 2025 e per euro 12.024,80 nel 2026 e nel 2027, rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di euro 20.000,00, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D.lgs. n. 267/2000.

Fondo pluriennale vincolato

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.

Il fondo pluriennale vincolato è, quindi, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Nel bilancio di previsione non sono state iscritte poste relative al fondo pluriennale vincolato di entrata né quote di FPV di spesa; entro la fine dell’esercizio 2024 si provvederà ad adottare le opportune variazioni ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall’anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L’iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. A, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell’esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. A), c. 862, lett. A), e c. 863).

L’iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l’ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture

ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. B).

I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Al momento della redazione del presente documento l'indicatore di tempestività dei pagamenti e lo stock di debito rilevati dall'apposito portale AreaRGS della Ragioneria Generale dello Stato, sono tali da far sì che l'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non sia tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, che non è stato pertanto previsto nel bilancio 2025-2027.

Altri accantonamenti

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali ad eccezione del fondo obbligatorio "Indennità di fine mandato del Sindaco" (euro 2.331,00).

Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale finanziati con le risorse disponibili

Nel triennio 2025-2027 sono previste spese in conto capitale per un totale di euro 783.295,87 così suddivise:

TIPOLOGIA	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Programma triennale OO.PP.	470.000,00	30.000,00	0,00
Altre spese in conto capitale	289.295,87	0,00	0,00
Totale spese di investimento	753.295,87	30.000,00	0,00

Nel triennio 2025-2027 non è previsto il finanziamento di spese d'investimento mediante il ricorso al debito. Tali spese sono finanziate con:

TIPOLOGIA	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Contributi Regionali	670.000,00	30.000,00	0,00
Contributi Comunità di Montagna	83.295,87	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE DI INVESTIMENTO	753.295,87	30.000,00	0,00

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Debiti fuori bilancio

Allo stato attuale non si è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio in corso di formazione o già formati per i quali sia necessario attivare la relativa procedura di riconoscimento.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 21.09.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. 175/2016. Con deliberazione n. 47 del 29.11.2023 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pulfero alla data del 31.12.2022, senza modifiche rispetto alla situazione dell'anno precedente.

Il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE BILANCI
NET S.p.a.	0,00100 %	netaziendapulita.it
CAFC S.p.a.	0,97111 %	cafcsipa.com

Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, pari ad € 752.608,04, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 24.05.2023.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio 2024 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024 ammonta a euro 923.428,92 come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, prevede che la stessa *“può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*

e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.*"

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);

- il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;

- il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;

- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 prevede l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione da trasferimenti per euro 4.608,00 per la restituzione dei contributi Covid non utilizzati; è stato pertanto compilato il prospetto allegato a/2.